

La Corte d'Appello e la Corte di Cassazione confermarono la sentenza 25 giugno - 6 agosto 1952 di 1° grado con la quale dichiarava che il La Grassa aveva diritto ad essere mantenuto nel grado di Capoufficio e rimettere le parti inanzi all'Istituto per le prose in ordine alle richieste di reintegrazione economica e di risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Roma, successivamente, in ordine alle dette richieste, con sentenza 9-25 maggio 1955 condannò l'I.S.M.G. a corrispondere al La Grassa tutte le differenze di stipendio e le spese di giudizio, respingendo però la richiesta attrice di ulteriore risarcimento dei danni.

Il La Grassa, dopo aver riscosso quanto spettantegli in base alla detta sentenza, passata in giudicato, ha richiesto all'Istituto anche gli interessi legali sulle somme corrispostegli.

Quest'ultima richiesta non venne accolta dai competenti Uffici, ritenuto che:  
a) - il La Grassa non aveva mai richiesto giudizialmente tali interessi